

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02367/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2367 del 2019, proposto da Monia Messina, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Cittadino e Massimo Cavaleri, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo domiciliataria ope legis in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Maria Liuzzo, Serena Mistretta, Antonio Cangialosi, Vincenzo Messina non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del d.d.g. n. 1739/2019 del 9 agosto 2019, pubblicato in pari data sul sito istituzionale, nonché dei relativi allegati e, in particolare, di quello "A", avente ad

oggetto la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili di cui al bando pubblico dell'Assessorato regionale dell'agricoltura per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori;

- nonché del d.d.g. n. 2473 del 3 ottobre 2019 di approvazione delle graduatorie definitive a seguito di correzioni ed errori materiali, nonché i relativi allegati ed avvisi;

- ove occorra, del d.d.g. n. 1606 del 31 luglio 2019 e il d.d.g. n. 766 del 30 aprile 2019, pubblicati sul sito istituzionale in data 2 maggio 2019, nonché dei relativi allegati ed avvisi;

- ove occorra, del bando pubblico approvato con il d.d.g. n. 1422 del 29 maggio 2017 e dei relativi allegati, nonché del d.d.g. n. 926 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto le disposizioni attuative di parte specifica della misura ed i relativi allegati;

- ove occorra del d.d.g. n. 2163 del 30 marzo 2016, avente ad oggetto le disposizioni attuative di parte generale;

- ove occorra di tutte le graduatorie provvisorie adottate dall'amministrazione;

- ove occorra del PSR Sicilia 2014/2020 e, in particolare, della scheda di misura;

- ove occorra, del d.d.g. n. 1111 del 31 maggio 2019 e del d.d.g. n. 1098 del 30 maggio 2019;

- di qualunque ulteriore atto presupposto connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 2777 del 3 dicembre 2019, eseguita il 14 gennaio 2020;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2020, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la controversia ha ad oggetto la procedura per l'attribuzione dei benefici a valere sulla sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014/2020, a cui sono collegate la sottomisura 4.1, l'operazione 6.4 a e la sottomisura 8.1; la ricorrente ha proposto domanda per la sottomisura 6.1 accoppiata alla sottomisura 6.4 a;

Rilevato che parte ricorrente contesta:

- la determinazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura di non destinare in maniera indistinta a tutte le sotto-misure collegate (i.e. 4.1, 6.4 a e 8.1) le somme previste per la sottomisura 6.1, ma di prevedere una precisa suddivisione;
- il punteggio attribuito e, in particolare, la mancata attribuzione di 4 punti relativi alla tipologia del proponente e di 5 punti riferiti alle maggiori opportunità occupazionali;

Ritenuto che è infondata la prima censura alla luce delle recenti ordinanze della sezione in merito ad identiche fattispecie come confermate in appello (per tutte ordinanza del CGA n. 45 del 2020);

Ritenuto che, a una prima sommaria cognizione, non può escludersi la fondatezza delle censure riferite alla disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio relativo alla qualifica di imprenditore agricolo professionale e alla correttezza del calcolo dell'incremento occupazionale;

Ritenuto che alle esigenze cautelari di parte ricorrente può essere data adeguata tutela onerando l'Amministrazione resistente di riesaminare (attraverso una rinnovata istruttoria e non in mera esecuzione della presente decisione) il punteggio attribuito alla ricorrente, così pervenendo a una motivata conferma o a una motivata variazione;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale e malgrado l'assenza di un'istanza di parte, autorizzare la ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per

pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web www.psr Sicilia.it/2014-2020, da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza cautelare ai soli fini del riesame e di autorizzare la notifica per pubblici proclami, compensando le spese come fatto in analoghe fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Autorizza la notifica per pubblici proclami.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Consigliere

L'ESTENSORE

Aurora Lento

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO